Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 26 gennaio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1941-XX, n. 1533.
Sospensione dell'effettuazione della Lotteria Esposizione di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, convertito in legge con la legge del 19 gennaio 1939-XVII, n. 102, concernente l'istituzione di una terza lotteria nazionale denominata Lotteria E. 42 ed alla legge 5 dicembre 1940-XIX, n. 1756, con la quale venne cambiata la denominazione della Lotteria E. 42 in quella di « Lotteria Esposizione Roma » e fu autorizzata la effettuazione di questa fino all'anno successivo a quello in cui avrà termine l'Esposizione universale ed internazionale di Roma.

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'Africa Italiana e col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, ed ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sarà emanato un nuovo regolamento che stabilirà le norme per la effettuazione, durante la sospensione, delle altre due lotterie nazionali, Automobilistica di Tripoli, ed Ippica di Merano, le modalità di esse, la emissione ed il prezzo dei biglietti, la quota per le spese inerenti alla organizzazione e il riparto fra gli Enti beneficiari del ricavato della vendita dei biglietti.

Art. 3.

I premi spettanti ai possessori dei biglietti vincenti delle Lotterie di Tripoli e Merano restano esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° aprile 1941-XIX.

Ordiniamo che le presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TERUZZI — VIDUSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1941-XX, n. 1534.
Organico del personale operaio addetto all'officina del Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 17 gennaio 1935-XIII, n. 31, che stabilisce la tabella numerica degli operai di ruolo addetti all'officina del Ministero delle finanze;
Riconosciuta la necessità di modificare l'anzidetta tabella;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella numerica degli operai di ruolo addetti all'officina del Ministero delle finanze stabilita dall'articolo unico del R. decreto 17 gennaio 1935-XIII, n. 31, è sostituita dalla seguente:

Capi operai e sorvegliante (gruppo I) .	n.	3
Operai specializzati (gruppo II) . . .	»	13
Operai comuni (gruppo III)	»	4
Totale . . .	n.	20

Il numero degli operai addetti alla stessa officina non potrà superare la cifra di ventisei fra operai di ruolo e operai temporanei.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, *foglio* 69. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1941-XX, n. 1535.
Assunzione di personale d'ordine per la revisione generale degli estimi dei terreni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, convertito in legge 29 giugno 1939-XVII, n. 976, riguardante la revisione generale degli estimi dei terreni;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato,

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di provvedere, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, alla esecuzione dei lavori d'ordine inerenti alla revisione generale degli estimi dei terreni di cui al R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, convertito con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939-XVII, n. 976, avvalendosi dell'opera di estranei all'Amministrazione, da compensare mediante parcella in base al quantitativo di lavoro fornito.

Il compenso dovuto al personale cui tali lavori verranno affidati non potrà, in ogni caso, superare quello stabilito per il personale di 3ª categoria dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive variazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, *foglio* 68. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1536.
Trasformazione del fine dell'Istituto « Famiglia Materna - Opera assistenziale della Provincia di Trento », con sede in Rovereto (Trento).

N. 1536. R. decreto 17 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene trasformato il fine dell'Istituto « Famiglia Materna - Opera assistenziale della Provincia di Trento », con sede in Rovereto (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1942-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1537.
Autorizzazione alla Regia Accademia di belle arti di Bologna ad accettare un lascito.

N. 1537. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia Accademia di belle arti di Bologna viene autorizzata ad accettare il lascito del prof. Vittorio Putti consistente nei due dipinti: ritratto di Marcello Malpighi di C. Cignani e ritratto di un uomo di L. Serra.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1942-XX

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX, n. 1538.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto d'arte « Bernardino Di Betto » di Perugia.

N. 1538. R. decreto 14 novembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale la Cassa scolastica del Regio istituto d'arte « Bernardino Di Betto » di Perugia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1942-XX

REGIO DECRETO 5 dicembre 1941-XX, n. 1539.
Autorizzazione alla Regia università di Trieste ad accettare una donazione.

N. 1539. R. decreto 5 dicembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale la Regia università di Trieste viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 100.000 nominali in titoli di Prestito nazionale rendita 5 % disposta in suo favore dal prof. Mario Nacinovich con atto pubblico

in data 28 dicembre 1939-XVIII, per la costituzione di un fondo, da intitolarsi al dottore Ermanno e Fanny Nacinovich, destinato al conferimento di due premi annuali, da assegnarsi a laureati della Facoltà di lettere della Regia università di Trieste, secondo modalità fissate in apposito regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1942-XX

REGIO DECRETO 5 gennaio 1942-XX, n. 4.
Istituzione di carta bollata filigranata da L. 2 a mezzo foglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa allegato *A* alla legge 4 luglio 1941, n. 700, che ha elevato a lire due l'importo della carta bollata per gli atti da produrre agli Uffici del pubblico registro automobilistico;

Attesochè, per l'attuazione della legge precitata è necessario istituire nuovi fogli di carta filigranata bollata da lire due;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In corrispondenza alla misura della tassa di bollo stabilita dalla tariffa allegato *A* alla legge 4 luglio 1941-XIX, n. 700, è istituito un nuovo tipo di carta filigranata bollata da L. 2 a mezzo foglio, da fabbricarsi e porsi in vendita a cura e per conto dello Stato.

Art. 2.

La detta carta da bollo ha l'altezza di mm. 307 e la larghezza di mm. 212 ed è lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata in modo che presenti 35 linee e vi resti un margine di un settimo a destra e di un quattordicesimo a sinistra.

Art. 3.

Nella filigrana, nella iconografia e nella stampa la nuova carta da bollo da lire due è uguale a quella ora in uso da lire quattro a mezzo foglio e porta impresso, alla sinistra nel bollo circolare, la indicazione in cifra della tassa di bollo.

Art. 4.

La vendita della nuova carta filigranata bollata da lire due avrà principio a seconda che gli Uffici del registro e gli Istituti di credito concessionari del servizio di distribuzione dei valori bollati ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, *foglio* 73. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per combattenti del fondo « Separone » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 14 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Separone », riportato nel catasto del comune di Foggia, in testa a Caprile Beatrice fu Pasquale, usufruttuaria, e De Vito Piscicelli Margherita fu Rodrigo per 1/3, De Vito Piscicelli Agostino, Vincenzo ed Alberto, fratelli, fu Rodrigo; De Vito Piscicelli Maurizio fu Paolo e De Vito Piscicelli Maria, Francesca, Adriana e Rodrigo, fratelli e sorelle, fu Francesco per 2/3, proprietari alla partita 1631, foglio di mappa 182, particelle 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e foglio di mappa 183, particella 12 per la superficie di Ha. 397.78.34 e con la rendita imponibile di L. 15.432,29.

Detto fondo confina: a nord, con fondo « Separone » degli eredi Saluzzo e proprietà Coppa d'Oro di De Luca Luigi; ad est, con proprietà Coppa d'Oro di De Luca Giuseppe ed altri, Muscio Alessandro, Emanuele Giuseppe; a sud, con fondo Convegna di Gioia Vito fu Nicola e torrente Cervaro; ad ovest, con due tratti del tratturo S. Lorenzo e proprietà Russo Guglielmo fu Antonio.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 3 novembre 1941-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopra citato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Separone » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 880.000 (ottocentottantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1941-XX
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 364.

(279)

REGIO DECRETO 9 dicembre 1941-XX.

Modificazioni al R. decreto 19 luglio 1941-XIX, relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1941-XIX, registro n. 10 Marina, foglio n. 373, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 19 luglio 1941-XIX, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio *Radiosa Rosa* alle parole « degli armatori Cellini Augusto e Giorgetti Antonio con sede ad Ancona », sono sostituite le altre: « degli armatori Cellini Arduino e Giorgetti Antonio, con sede ad Ancona, dalle ore 12 del 24 marzo 1941-XIX alle ore 24 del 21 settembre 1941-XIX, e dalle ore zero del 22 settembre 1941-XIX dell'armatore Cellini Arduino con sede ad Ancona ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1942-XX
Registro n. 1 Marina, foglio n. 143.

(209)

REGIO DECRETO 9 dicembre 1941-XX.

Modificazioni al R. decreto 29 agosto 1941-XIX, relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1941-XIX, registro n. 13 Marina, foglio n. 31, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 29 agosto 1941-XIX, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motoveliero *Lina* alle parole: « dell'armatore Gigante Andrea di Leonardo con sede a Trapani », sono sostituite le altre: « dell'armatore Rizzo Antonino fu Antonio con sede a Trapani ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1942-XX
Registro n. 1 Marina, foglio n. 145.

(208)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1941-XX.

Sostituzione di un membro del Comitato permanente per le fiere, mostre ed esposizioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 5 dicembre 1932-XI, n. 1734, con la quale è istituito presso il Ministero delle corporazioni un Comitato permanente per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire mostre, fiere ed esposizioni nel Regno;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni ed apporta modificazioni alla competenza e alla composizione del Comitato predetto;

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2063, che modifica la legge 5 dicembre 1932, n. 1734;

Visti i decreti Ministeriali 7 settembre 1939-XVII, 6 febbraio, 20 settembre e 23 dicembre 1940-XIX;

Viste le lettere n. 4972 del 28 novembre 1941-XX del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Il comm. dott. Giulio Carlo Argan è chiamato a far parte del Comitato permanente istituito dalla legge 5 dicembre 1932, n. 1734, per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire, fiere, mostre ed esposizioni, modificato con R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale in sostituzione del comm. dott. Giuseppe Petrocchi.

Roma, addì 3 dicembre 1941-XX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(303)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1942-XX.
Attribuzione di poteri straordinari al presidente della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 detto, che ha approvato lo statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 6 gennaio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 successivo, con il quale il Consigliere nazionale dott. Edoardo Moroni è stato nominato presidente della Federazione stessa;

Ritenuta l'opportunità di soprassedere per ora alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione e alla convocazione dell'assemblea;

Decreta:

Al presidente della Federazione italiana dei Consorzi agrari sono temporaneamente attribuiti anche i poteri del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei partecipanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(302)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Smarrimento di mandato di pagamento

Si denuncia a tutti gli effetti, lo smarrimento del mandato n. 960, cap. 489-*R* (esercizio 1938-39) di L. 366 emesso a favore degli eredi del procuratore capo dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette Morgese Federico.

(291)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 16 gennaio 1942-XX - N. 10

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,05	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7895	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,175
Id. 3,50 % (1902)	76,75
Id. 3 % lordo	52,50
Id. 5 % (1935)	92,825
Redimibile 3,50 % (1934)	73,175
Id. 5 % (1936)	94,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,925
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,475
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,925
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,275
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,50
Id Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	554261	675,50	Picella Ester fu *Antello*, moglie di Palermo Giovanni fu Nicola, dom. a Napoli, vincolata come dote della titolare.	Picella Ester fu *Agnello*, ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	392635	770 —	Ferrari Giuseppina fu *Placido*, minore, sotto la patria potestà della madre Bandi Marianna fu Giacomo, vedova Ferrari, dom. a Magenta (Milano).	Ferrari Giuseppina fu *Pacifico*, minore, ecc., come contro.
Id.	373123	339,50	Fumagalli *Emilio* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Albini *Ambrogina* ved. Fumagalli, dom. a Cremella (Como).	Fumagalli *Eurosia Maria* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Albini *Ambrogia*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	623275	150,50	Verga Pierina fu Domenico, moglie di Castelli Attilio fu Ambrogio, dom. a Como. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Colombo Fiorenza fu *Faustino*, ved. di Verga Domenico, dom. a Como.	Verga Pierina fu Domenico, ecc., come contro L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Colombo Fiorenza fu *Angelo Faustino*, ved. di Verga Domenico, dom. a Como.
P. R. 3,50 %	334198	269,50	Orio Giuseppe, *Paola*, ed *Angela*, fu Carlo Benvenuto o Bonvenuto, minori, sotto la tutela di Lombardi Enrico fu Pietro, dom. a Viarigi (Alessandria).	Orio Giuseppe, *Augusta Paola Angela* e *Carla Angela* fu Carlo Benvenuto o Benvenuto, minori, ecc. come contro.
Id.	418401	1.750 —	Baratono Laura fu Eugenio, moglie di Pugliese Augusto, dom. a Ivrea (Aosta). L'usufrutto vitalizio spetta ad Ansermin *Anais* fu Alessio ved. Baratono Eugenio, dom. a Ivrea (Aosta).	Baratono Laura fu Eugenio, ecc., come contro. Lusufrutto vitalizio spetta ad Ansermin *Alessandrina Serafina Anaissa* fu Alessio ved. Baratono Eugenio, dom. a Ivrea.
Cons. 3,50 % (1906)	363768	280 —	Bruno Emilia fu Enrico, moglie di Pratis Serafino, dom. a Saluzzo (Cuneo), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Ramello *Maddalena* fu Francesco, nubile, dom. a Saluzzo.	Bruno Emilia fu Enrico, ecc., come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Ramello *Maria Maddalena* fu Francesco, nubile, dom. a Saluzzo.
Rend. 5 % (1935)	129641	760 —	Moro Laura di Giuseppe, nubile, dom. in Legnano (Milano).	Moro Laura di Giuseppe, *minore, sotto la patria potesta del padre*, dom. in Legnano (Milano).
Id.	129642	885 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	129643	880 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	129644	1.540 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	329278	154 —	Di Legge *Anna* fu Pantaleone, minore, sotto la patria potestà della madre Di Legge Rosa ved. Di Legge Pantaleone, dom. a Torricella Peligna (Chieti).	Di Leggè *Annina-Vincenza-Nicoletta* fu Pantaleone, nimore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	139822	1.295 —	Nipoti legittimi in linea retta di Ferro Giovanna fu Emanuele, ved. di Segalerba Serafino e cioè figli di Cristina *Ester* moglie di Giuseppe Arturo Roggiero; *Luigia Faustina* moglie di Bovero Vittorio; Angelina *Clelia* moglie di Iginio Moraldi e di Silvio-Leopoldo-Camillo e sorelle Segalerba fu Serafino che saranno in vita all'epoca del decesso di essa Ferro Giovanna, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Ferro Giovanna fu Emanuele ved. Segalerba e col vincolo di devoluzione.	Nipoti legittimi in linea retta di Ferro Giovanna fu Emanuele ved. Segalerba Serafino e cioè figli di Cristina *Giovanna Ester* moglie di Roggero Giuseppe Arturo; *Faustina Assunta* Luigia moglie di Bovero Vittorio o *Raffaele; Angela Assunta* Clelia moglie di Moraldi Igino e di Silvio Leopoldo Camillo e sorelle Segalerba fu Serafino che saranno in vita all'epoca del decesso di essa Ferro Giovanna, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Ferro Giovanna fu Emanuele ved. Segalerba e col vincolo di devoluzione.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	823363 239363 414494	52,50 157,50 35,50	Tosi Caterina fu Giovanni ved. Tosi Angelo, dom. a Cervarolo, fraz. ai Prati (Vercelli), annotato di usufrutto vitalizio a favore di Delzanno *Sabina* fu Giuseppe ved. Tosi Giacomo, dom. a Cervarolo, fraz. ai Prati.	Tosi Caterina fu Giovanni ved. Tosi Angelo, ecc., come contro, annotato di usufrutto vitalizio a favore di Delzanno *Maria-Giuseppa-Sabina* fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	66091	35 —	Brunelli *Vittoria* di Roberto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Parma.	Brunelli *Vittorina* di Roberto, minore, ecc., come contro.
Id.	48304	38,50	Moietta *Vittorio* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Pagliano Rosalia di Angelo ved. Moietta, dom. a Crescentino (Novara).	Moietta *Vittoria* fu Giuseppe, minore, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	737286	24,50	Cialdea Anna di *Sidano*, nubile, dom. a Capranica Prenestina (Roma).	Cialdea Anna di *Lidano*, nubile, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	67401	49 —	Bordiga Ines fu *Guido*, minore, sotto la patria potestà della madre Rabino *Palmira*, ved. di Bordiga *Guido*, dom. a Cortarrone d'Asti (Alessandria).	Bordiga Ines fu *Giusto*, minore, sotto la patria potestà della madre Rabino *Silvia Palmina*, ved. di Bordiga *Giusto*, dom. a Cortarrone d'Asti (Alessandria).
Id.	158169	136,50	Bordiga Ines fu Giusto, minore, sotto la patria potestà della madre Rabino *Palmira* fu Secondo, ved. di Bordiga Giusto, dom. a Torino.	Bordiga Ines fu Giusto, minore, sotto la patria potestà della madre Rabino *Silvia Palmina* fu Secondo, ved. di Bordiga Giusto, dom. a Torino.
Id.	158170	45,50	Come sopra, con usufrutto a favore di Rabino *Palmira* fu Secondo, ved. di Bordiga Giusto.	Come sopra, con usufrutto a favore di Rabino *Silvia Palmina* fu Secondo, ved. di Bordiga Giusto.
Id.	366574	994 —	Rosa Vincenzo, Orlando, Giovanni, Italo, Iole, Noemi fu Gennaro, minori, sotto la patria potestà della madre Mangia *Alessandrina* fu Vincenzo ved. Rosa, dom. in Villammare (Salerno), con usufrutto a Mangia *Alessandrina* fu Vincenzo, ved. Rosa Gennaro, dom. in Villammare (Salerno).	Rosa Vincenzo, ecc., come contro, minori, sotto la patria potestà della madre Mangia *Immacolata Alessandrina* fu Vincenzo, ecc., con usufrutto a Mangia *Immacolata Alessandrina*, ecc., come contro.
P. N. 4,50 %	7745	27 —	Boggero *Rosa* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Bossolasco (Cuneo).	Boggero *Maria Rosa* di Giuseppe, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	434842	507,50	*Lazazzera* Grazia fu Vitantonio, minore, sotto la patria potestà della madre Vita Teresa Colamonica fu Domenico, dom. in Bitritto (Bari).	*Lazazzara* Grazia fu Vitantonio, minore, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	415346	59,50	Morelli *Giovanni*, Pasquale e Teresa fu Luigi, minorenni, sotto la patria potestà della madre Di Loreto Caterina, dom. in Civitella Roveto (Aquila).	Morelli *Pasquale Giovanni*, Pasquale e Teresa fu Luigi, minorenni, ecc., come contro.
Id.	415347	21 —	Morelli *Giovanni*, Pasquale e Teresa fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Di Loreto Caterina, dom. a Civitella Roveto (Aquila), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Loreto Caterina di Pietrangelo, vedova di Morelli Luigi, dom. a Civitella Roveto (Aquila).	Morelli *Pasquale Giovanni*, Pasquale e Teresa fu Luigi, minori, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	138158 384346	700 — 910 —	Rovereto Maria fu Giuseppe, moglie di Rossi *Paolo*, dom. a Genova, vincolato come dote.	Rovereto Maria fu Giuseppe, moglie di Rossi *Gerolamo Giuseppe Paolo*, dom. a Genova, vincolato come dote.
P. R. 3,50 %	398632	35 —	*Fatalini* Pietro fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Cicoletti Eugenia fu Bonifazio ved. *Fatalini* Pietro, dom. a Pieve Vergonte (Novara).	*Fattalini* Pietro fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Cicoletti Eugenia fu Bonifazio ved. *Fattalini* Pietro, dom. a Pieve Vergonte (Novara).
Rendita 5 %	123581	110 —	Ressa Leonetto fu Giuseppe, domic. a Ivrea (Aosta).	Ressa Leonetto fu Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà della madre Granata Regina fu Domenico ved. Ressa Giuseppe*, dom. a Ivrea (Aosta).

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 5 %	22847 23307 23641	600 — 2.900 — 700 —	*Severiano* Carmine fu Giovanni, dom. a New York.	*Saveriano* Carmine fu Giovanni, dom. a New York.
Id.	9449	510 —	*Iona-Bolla Livia Virginia* fu Ermenegildo, moglie di Bresolini Francesco, dom. a Rovigo.	*Iona Livia Virginia Maria*, moglie di Bresolini Francesco, dom. a Rovigo.
Rendita 5 %	79872	25 —	Bardini *Mario* fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre *Saroldi* Carolina fu Antonio ved. Bardini.	Bardini *Mario-Filippo-Antonio* fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre *Savoldi* Carolina fu Antonio ved. Bardini.
Id.	79871	25 —	Bardini *Serafino* fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre *Saroldi* Carolina fu Antonio ved. Bardini.	Bardini *Serafino-Vincenzo* fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre *Savoldi* Carolina fu Antonio ved. Bardini.
P. R. 3,50 %	371693	63 —	Pertusati Iolanda fu Gerolamo, minore, sotto la patria potestà della madre *Moretti* Catterina fu Francesco, ved. di Pertusati Gerolamo, dom. a Mombaruzzo (Alessandria). L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a *Moretti* Catterina fu Francesco, ved. di Pertusati Girolamo, dom. a Mombaruzzo (Alessandria).	Pertusati Iolanda fu Gerolamo, minore, sotto la patria potestà della madre *Moretto* Catterina fu Francesco, ecc., come contro. L'usofrutto vitalizio della presente rendita spetta a *Moretto* Catterina fu Francesco, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 dicembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA.

(81)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo della sansa esausta

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare P. 744 del 13 aprile 1940, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 217 del 14 gennaio corrente, ha stabilito che, in relazione ai prezzi della sansa vergine e dell'olio al solfuro, il prezzo della sansa esausta non potrà eccedere L. 21 al quintale per merce resa alla rinfusa su vagone o autocarro allo stabilimento di produzione.

(304)

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI GENOVA

Modifiche:

17) *Valobra Virgilio* (Soc. di fatto) Genova, via G. Carducci n. 5. — Saponi profumati ed affini, saponificio rappresentanze in vini. (Col 1° luglio 1940 il socio Virgilio Valobra si è ritirato dalla Società di fatto la quale continua sotto la stessa denominazione a cura degli altri soci Augusto, Roberto, Achille Valobra di Virgilio con la stessa sede ed oggetto). — Registro ditte n. 1823.

63) *Magazzini Polacco di Levi Lavinia in Polacco* (individuale) Genova, via Colombo n. 42-1. — Commercio maglierie e tessuti. (La ditta ha dichiarato: che la sede della ditta venne trasferita in via Maragliano, 5-4; che l'attività della ditta è sempre stata: vendita esclusivamente all'ingrosso di tessuti e calze). - Registro ditte n. 49800.

64) *Moscato Amleto* (individuale) Genova, via S. Vincenzo n. 156-r., piazza Tommaseo n. 17-r., via Colombo n. 68-r. — Tessuti al minuto e mercerie. (In data 14 maggio 1941 ha cessato l'esercizio di tessuti e mercerie sito in Genova, via Colombo n. 68-r, per cessione a terzi. Prosegue la gestione degli esercizi di via S. Vincenzo, 152, 154 e 156-r. e di piazza Tommaseo n. 12-r.). — Registro ditte n. 49571.

78) *Cassin Ezechiele* (individuale) Genova, piazza Campetto n. 9/4. — Vendita orologi, pendole, sveglie, forniture e utensili per orologiaio e orefici. (In data 15 novembre 1941-XX ha cessato ogni sua attività per chiusura dell'esercizio e ritiro dal commercio). — Registro ditte n. 41907.

86) *Roberto Franco* (individuale) Genova, piazza Pinelli n. 4/2. — Rappresentante casa nazionale di materiali da costruzioni, prodotti chimici, ecc. (Ha denunciato delle variazioni nelle ditte rappresentate. A seguito del decesso del signor Roberto Franco avvenuto in data 1° marzo 1941, la sopraindicata azienda veniva continuata da tale data dalla signora Gina Rosa Irsch ved. Franco, unica erede, la quale la esercisce in proprio sotto la denominazione: « Successore Roberto Franco di Gina Rosa Hirsch ved. Franco » con la stessa attività. In data 1° marzo 1941 la sede della ditta veniva trasferita in Genova, via Edilio Raggio, 1/9, da Genova, piazza Pinelli n. 4/2). — Registro ditte n. 62612.

(305)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 8 agosto 1941-XX che « disciplina la produzione dei motocicli, delle motocarrozzette, dei motofurgoncini e dei motocarri » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1941-XX, n. 295, al capitolo V, punto 11, *(Prestazioni)* in luogo di « ... *velocità di* 10 *km-ora* .. » deve leggersi: « ... *velocità di* 70 *km.-ora* . . . ».

(290)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 3762-19275 del 10 novembre 1941, il sig. Treves Giovanni fu Raffaele e di Leoni Emma, nato a Firenze, residente a Firenze, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Treves » con quello « Trevigiani » ai sensi della legge 28 settembre 1940, n. 1459.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(247)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 4190-22298 del 15 novembre 1941, il sig. Pavia Giuseppe fu Angelo e di Ariano Adele, nato a Quarto sul Mare, residente a Pettinengo (Vercelli), è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Pavia » con quello « Ariano » ai sensi della legge 28 settembre 1940, n. 1459.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Zumaglini Ida di Antonio e ai figli Pavia Adele, Maurizio, Emanuela e Marta.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(248)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 11 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 25 aprile 1932, n. 477, e 27 ottobre 1937, n. 1876, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato con le successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visti i Regi decreti 23 marzo 1933, n. 227, 28 novembre 1933, n. 1554, 13 dicembre 1933, n. 1706, 5 luglio 1934, n. 1176, 28 settembre 1934, n. 1587, 25 febbraio 1935, n. 163, 1° aprile 1935, n. 343, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 4 febbraio 1937, n. 100, 21 agosto 1937, n. 1542, 21 ottobre 1937, n. 2179, 11 novembre 1938, n. 1858, 17 novembre 1938, n. 1728, 20 marzo 1940, n. 233, 9 luglio 1940, n. 1156, 25 settembre 1940, n. 1458, 4 luglio 1941, n. 1080 e 8 luglio 1941, n. 868;

Visti i decreti 19 ottobre 1940-XVIII e 11 ottobre 1941-XIX del Capo del Governo, che autorizzano l'espletamento dei concorsi per l'ammissione ai pubblici impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 1941-XIX, n. 24857-19520-9/1.3.1., che consente l'espletamento dei concorsi per gli anni XIX e XX limitatamente alla metà dei posti, dovendo l'altra metà essere riservata a favore dei chiamati alle armi;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1941-XX, n. 32633/1.3.1. con la quale è stabilito che il 10 per cento dei posti vacanti debbono essere conferiti senza concorso agli invalidi di guerra;

Ritenuto che, oltre ai posti messi a concorso, ne esistono in numero sufficiente altri da conferire eventualmente agli invalidi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 11 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili. Altri 11 posti sono riservati a favore dei richiamati alle armi, per concorsi da indire successivamente.

Al concorso non possono partecipare le donne ne gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 20 ottobre 1922, di coloro che sono in possesso del brevetto di Sansepolcristi o della qualifica di squadristi, di coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale o per le operazioni militari in Africa Orientale, degli orfani dei caduti in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra nonchè dei combattenti dell'attuale guerra ed infine dei capi di famiglia numerosa.

Art. 2.

I concorrenti debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di licenza da scuola media inferiore o di altro dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 giugno 1923, n. 1054, oppure di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

I concorrenti stessi debbono essere, altresì, a seconda dell'età, iscritti al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età senza avere superato il 30°.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 35 per i concorrenti nelle condizioni di cui alle lettere seguenti *a*), *b*) e *c*), e ad anni 39 per quelli di cui alle lettere *d*) ed *e*):

a) per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 nonchè per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista; ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale nonchè per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, a favore dei quali sono stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

e) per gli ex combattenti che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ovvero sono stati in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, quando gli uni e gli altri sono stati decorati al valore militare o hanno conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che hanno riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il suddetto limite massimo di età è aumentato:

1) di quattro anni per coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data

anteriore al 28 ottobre 1922 e per i Sansepolcristi nonchè per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto purchè risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

2) di due anni per gli aspiranti che sono coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per gli aspiranti medesimi in relazione ad ogni figlio vivente alla data stessa;

4) nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose il limite massimo è elevato a 39 anni, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

L'aumento di cui al n. 2 si cumula con quello di cui ai nn. 3 e 4: gli stessi con quelli previsti da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal requisito del limite di età massimo per gli aspiranti che sono impiegati di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, per essere stati ammessi al concorso precedente senza aver potuto sostenere gli esami perchè chiamati in Africa Orientale ovvero in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure in servizio militare durante l'attuale conflitto e per coloro che prestano ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle ferrovie dello Stato, sempre che siano in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, debbono essere presentate all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione del quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine perentorio di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere rilasciata a titolo di ricevuta.

I candidati che risiedono all'estero o nelle colonie debbono presentare, nel termine sopra stabilito, i primi al Ministero di grazia e giustizia ed i secondi al competente ufficio di Regia procura la domanda, corredata della prova del pagamento della tassa di concorso eseguito o direttamente presso un Archivio notarile regionale o distrettuale del Regno ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1/3301 intestato al Ministero di Grazia e giustizia - Gestione degli Archivi notarili.

I documenti possono essere presentati dai candidati residenti all'estero entro il termine di 30 giorni dopo l'anzidetta scadenza e da quelli residenti nelle colonie non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con l'indicazione della paternità, del domicilio e dell'abituale residenza nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati a cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i minorati della causa nazionale, per i minorati dell'Africa Orientale, per i minorati che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero oppure nell'attuale conflitto, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia, debitamente bollata, del candidato, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

6) diploma del titolo di studio richiesto dall'art. 2, ovvero certificato del capo dell'Istituto vidimato dal competente provveditore agli studi;

7) tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili di combattimento a seconda dell'età ovvero certificato all'uopo rilasciato dal competente segretario federale. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni e dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso. Detta tessera deve essere per l'anno XX. Per coloro che sono in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale dovrà attestarsi che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu la causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio del paese estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sanmarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Coloro che non sono iscritti al Partito Nazionale Fascista ma che si trovano nelle condizioni previste dalle disposizioni emanate dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per poter chiedere l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso, a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver chiesto la iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta la iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il domicilio o la residenza, sempre che egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9) dichiarazione del concorrente — in carta libera — da cui risulti se ed in quale data il concorrente medesimo ha contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. deceto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 dello stesso Regio decreto-legge.

10) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile regionale o distrettuale;

11) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

12) documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età.

Coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-18 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, legalizzato dal prefetto, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile;

13) il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo ufficio per i soli candidati in servizio non di ruolo.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 10 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione può essere redatta in carta semplice.

Art 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Dovranno peraltro essere presentati i documenti indicati nei numeri 5 e 10 del precedente articolo come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini del terz'ultimo comma di detto articolo.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'art. 4, insieme con la copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, insieme con la copia dello stato matricolare, rilasciata dal Corpo al quale appartengono.

I concorrenti che sono cittadini albanesi debbono presentare gli stessi documenti prescritti per i cittadini dello Stato italiano.

Per tali documenti, da redigersi in conformità dei vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese, debbono essere osservate le seguenti norme:

l'atto di nascita ed il certificato di cittadinanza, da rilasciarsi dall'ufficiale di stato civile, vanno legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

il certificato medico, deve essere legalizzato dalla Direzione generale di sanità e successivamente dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale;

il certificato generale penale, rilasciato direttamente dal Ministero di grazia e giustizia, dev'essere legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale;

la firma del notaio che autentica la fotografia e la firma dell'aspirante, dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

il documento da esibire dall'aspirante per comprovare la sua qualità di impiegato dello Stato albanese, deve consistere in una copia dello stato di servizio, rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante stesso dipende.

Art. 6.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli annessi documenti al competente procuratore del Re. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e del notariato - Ufficio III), entro dieci giorni dalla chiusura del concorso, le domande così completate, allegandovi il rapporto dell'autorità politica e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 7.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame del concorso di cui trattasi.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo apposito decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato se impiegati dello Stato.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

a) trattazione di un tema di composizione italiana;

b) trattazione di un tema di nozioni riguardanti l'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

Nelle prove scritte si tiene conto anche della calligrafia.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie: ordinamento del notariato e degli Archivi notarili; tasse sugli affari; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato; nozioni elementari di statistica.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati. Questi, in occasione della prova orale, debbono sottoporsi pure ad un saggio pratico di dattilografia.

Art. 10.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari assistenti aggiunti. Al termine della prova, coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati assistenti aggiunti (grado 13° del gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 11.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 13 dicembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(294)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a due posti di volontario inserviente nel ruolo del personale degli Archivi notarili

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 25 aprile 1932, n. 477, e 27 ottobre 1937, n. 1876 sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato con le successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visti i Regi decreti 23 marzo 1933, n. 227, 28 novembre 1933, n. 1554, 13 dicembre 1933, n. 1706, 5 luglio 1934, n. 1176, 28 settembre 1934, n. 1587, 25 febbraio 1935, n. 163, 1° aprile 1935, n. 343, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 4 febbraio 1937, n. 100, 21 agosto 1937, n. 1542, 21 ottobre 1937, n. 2179, 11 novembre 1938, n. 1858, 17 novembre 1938, n. 1728, 20 marzo 1940, n. 233, 9 luglio 1940, n. 1156, 25 settembre 1940, n. 1458, 4 luglio 1941, n. 1080, e 8 luglio 1941, n. 868;

Visti i decreti 19 ottobre 1940-XVIII e 11 ottobre 1941-XIX del Capo del Governo, che autorizzano l'espletamento dei concorsi per l'ammissione ai pubblici impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 1941-XIX, n. 24857-19520-9/1.3.1, che consente l'espletamento dei concorsi per gli anni XIX e XX limitatamente alla metà dei posti; dovendo l'altra metà essere riservata a favore dei chiamati alle armi;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1941-XX, n. 32633/1.3.1., con la quale è stabilito che il 10 per cento dei posti vacanti debbono essere conferiti senza concorso agli invalidi di guerra;

Ritenuto che, oltre ai posti messi a concorso, ne esistono in numero sufficiente altri da conferire eventualmente agli invalidi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di volontario inserviente nel ruolo del personale degli Archivi notarili. Altri quattro posti sono riservati a favore dei richiamati alle armi, per concorsi da indire successivamente.

Al concorso non possono partecipare le donne nè gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, di coloro che sono in possesso del brevetto di Sansepolcristi o della qualifica di squadristi, di coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale o per le operazioni militari in Africa Orientale, degli orfani dei caduti in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra nonchè dei combattenti dell'attuale guerra ed infine dei capi di famiglia numerosa.

Art. 2.

I concorrenti debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere forniti del titolo della licenza elementare e degli altri requisiti prescritti dagli ordinamenti in vigore.

I concorrenti stessi debbono essere, altresì, a seconda dell'età, iscritti al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età senza avere superato il 30°.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 35 per i concorrenti nelle condizioni di cui alle lettere seguenti *a*), *b*) e *c*), e ad anni 39 per quelli di cui alle lettere *d*) ed *e*):

a) per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 nonchè per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale nonchè per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, a favore dei quali sono stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

e) per gli ex combattenti che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ovvero sono stati in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, quando gli uni e gli altri sono stati decorati al valore militare o hanno conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che hanno riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il suddetto limite massimo di età è aumentato:

1) di quattro anni per coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i Sansepolcristi nonchè per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto purchè risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

2) di due anni per gli aspiranti che sono coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per gli aspiranti medesimi in relazione ad ogni figlio vivente alla data stessa;

4) nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose il limite massimo è elevato a 39 anni, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

L'aumento di cui al n. 2 si cumula con quello di cui ai nn. 3 e 4: gli stessi con quelli previsti da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal requisito del limite di età massimo per gli aspiranti che siano in servizio di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato e per coloro che prestino ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle ferrovie dello Stato, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, debbono essere presentate all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione del quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine perentorio di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere rilasciata a titolo di ricevuta.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie debbono presentare, nel termine sopra stabilito, i primi al Ministero di grazia e giustizia ed i secondi al competente ufficio di Regia procura la domanda, corredata della prova del pagamento della tassa di concorso eseguito o direttamente presso un Archivio notarile regionale o distrettuale del Regno ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1/3301 intestato al Ministero di grazia e giustizia - Gestione degli Archivi notarili.

I documenti possono essere presentati dai candidati residenti all'estero entro il termine di 30 giorni dopo l'anzidetta scadenza e da quelli residenti nelle Colonie non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con l'indicazione della paternità, del domicilio e dell'abituale residenza nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati a cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i minorati della causa nazionale, per i minorati dell'Africa Orientale, per i minorati che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero oppure nell'attuale conflitto, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia, debitamente bollata, del candidato, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

6) diploma o certificato, vistato dal provveditore agli studi, di licenza elementare;

7) tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili di combattimento a seconda dell'età ovvero certificato all'uopo rilasciato dal competente segretario federale. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni e dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso. Detta tessera deve essere per l'anno XX. Per coloro che sono in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale dovrà attestarsi che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu la causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio del Paese estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sanmarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Coloro che non sono iscritti al Partito Nazionale Fascista ma che si trovano nelle condizioni previste dalle disposizioni emanate dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per poter chiedere l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso, a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver chiesto la iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta la iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il domicilio o la residenza, sempre che egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9) dichiarazione del concorrente — in carta libera — da cui risulti se ed in quale data il concorrente medesimo ha contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 dello stesso Regio decreto-legge;

10) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile regionale o distrettuale;

11) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

12) documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età.

Coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-18 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, legalizzato dal prefetto, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile;

13) il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo ufficio per i soli candidati in servizio non di ruolo.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 10 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione può essere redatta in carta semplice.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Dovranno peraltro essere presentati i documenti indicati nei numeri 5 e 10 del precedente articolo come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini del terz'ultimo comma di detto articolo.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'art. 4, insieme con la copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale.

Art. 6.

I concorrenti che sono cittadini albanesi debbono presentare gli stessi documenti prescritti per i cittadini dello Stato italiano.

Per tali documenti, da redigersi in conformità dei vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese, debbono essere osservate le seguenti norme:

l'atto di nascita ed il certificato di cittadinanza, da rilasciarsi dall'ufficiale di stato civile, vanno legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

il certificato medico, deve essere legalizzato dalla Direzione generale di sanità e successivamente dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale;

il certificato generale penale, rilasciato direttamente dal Ministero di grazia e giustizia, dev'essere legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale;

la firma del notaio che autentica la fotografia e la firma dell'aspirante, dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

il documento da esibire dall'aspirante per comprovare la sua qualità di impiegato dello Stato albanese, deve consistere in una copia dello stato di servizio, rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante stesso dipende.

Art. 7.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli annessi documenti al competente procuratore del Re. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e del notariato - Ufficio III), entro dieci giorni dalla chiusura del concorso, le domande così completate, allegandovi il rapporto dell'autorità politica e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 8.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 9.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari inservienti. Al termine della prova, coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati inservienti nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 10.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 13 dicembre 1941-XX

(295) p. *Il Ministro*: PUTZOLU

REGIA PREFETTURA DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera alla data del 1° dicembre 1939;

Visti gli articoli 56 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetriche condotte vacanti al 1° dicembre 1939:

1) Aliani Ilda . . . . punti 49,375
2) Montalbano Maddalena . . . . » 42,625

Matera, addì 17 gennaio 1942-XX

Il prefetto: G. DIONISI VICI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con cui si approva la graduatoria delle candidate a posti di ostetriche condotte vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939;

Vista la indicazione delle sedi fatta in ordine di preferenza dalle candidate;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e l'articolo 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa per il posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Aliani Ilda, per Aliano;
2) Montalbano Maddalena, per Miglionico.

Matera, addì 17 gennaio 1942-XX

Il prefetto: G. DIONISI VICI

(306)

REGIA PREFETTURA DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1939, n. 438, con cui veniva indetto il concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Centuripe vacante al 30 novembre 1939;

Visto il successivo proprio decreto 27 novembre 1940 con cui la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso veniva prorogata al 30 novembre 1940;

Visto ancora il proprio decreto 28 maggio 1941, n. 11410, con cui venivano ammesse al concorso suddetto le candidate Antronica Rosalia fu Giuseppe, e Moscato Francesca fu Francesco;

Visto il decreto del Ministero dell'interno 6 marzo 1941-XIX (*Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1941, n. 79), con cui venivano costituite le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta;

Visti i verbali del concorso rassegnati dalla Commissione giudicatrice competente a mezzo nota 25 novembre u. s., numero 31882, della Prefettura di Palermo;

Considerato che la candidata Moscato Francesca non ha riportato la idoneità nella prova pratica e che pertanto è stata esclusa dal quadro della graduatoria di merito;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria formata dall'unica concorrente idonea Antronica Rosalia di Giuseppe, che ha riportato la seguente votazione:

punti per titoli 2,65/50, punti per l'esame orale 45,00/50. Totale 47,65/100.

Enna, addì 8 gennaio 1942-XX

Il prefetto: SANDONNINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il proprio decreto pari data e pari numero con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Centuripe, vacante al 30 novembre 1939;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Antronica Rosalia di Giuseppe è dichiarata vincitrice del suddetto concorso.

Enna, addì 8 gennaio 1942-XX

Il prefetto: SANDONNINO

(275)

REGIA PREFETTURA DI AOSTA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AOSTA

Visto il proprio decreto pari numero del 21 novembre 1941-XX, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti agli otto posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939-XVIII;

Viste le designazioni delle sedi preferite dalle prime otto classificate;

Considerato che l'ostetrica Ardissono Alfredina, quinta classificata, ha designato nella sua domanda solo la condotta di Ponte San Martino, e che la prima classificata Pistono Maria ha indicato per prima tale condotta nella sua domanda;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento per lo svolgimento dei concorsi ai posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in epigrafe e ciascuna per la sede a fianco segnata:

1. Pistono Gard Pierina - condotta ostetrica di Ponte S. Martino.
2. Monti Rosa - condotta ostetrica di Valperga;
3. Regruto Santina - condotta ostetrica di Vico Canavese.
4. Bottignole Ermenegilda - condotta ostetrica di Ronco Canavese.
5. Cossa Margherita condotta ostetrica di Palazzo Piverone.
6. Guglielmino Maria - condotta ostetrica di Villanova B.
7. Manardo Angela - condotta ostetrica di Antei S. Andrea.
8. Marta Margherita - condotta ostetrica di Brussone.

Le concorrenti che non assumeranno servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto, s'intenderanno rinunciatarie al posto e si provvederà alla loro sostituzione ai sensi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei comuni di Antei S. Andrea - Brussone - Palazzo Piverone - Ponte San Martino - Ronco Canavese - Valperga - Vico Canavese - Villanova Baltea.

I podestà dei Comuni sopra elencati sono incaricati, ciascuno nella propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, addì 16 dicembre 1941-XX

Il prefetto: SIGNORELLI

(278)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.